

ROMA tel. 06.3770.8493
MILANO tel. 02.7570958
NAPOLI tel. 081.2473309
LECCE tel. 0832.2781

 **legalmente** www.legalmente.net
a cura di Piemme S.p.A. e-mail: legalmente@piemmeonline.it

PROSSIMO
APPUNTAMENTO

Domenica
19/04/2015

Vendite immobiliari, mobiliari e fallimentari

IL RAPPORTO TRA PROCEDURA ESECUTIVA INDIVIDUALE E CONCURSALE. SI PROCEDE NEI CONFRONTI DEL DEBITORE NONOSTANTE IL BENE PIGNORATO RIENTRI NEL PATRIMONIO FALLIMENTARE

Speciali tutele a difesa del credito fondiario

Si all'azione esecutiva sui beni ipotecati a garanzia di finanziamenti fondiari anche dopo la dichiarazione di fallimento

L'art. 41 del Testo Unico Bancario dispone che l'azione esecutiva sui beni ipotecati a garanzia di finanziamenti fondiari possa essere iniziata o proseguita dalla Banca anche dopo la dichiarazione di fallimento. In base a tale norma, l'istituto di credito che ha concesso un finanziamento a medio e lungo termine garantito da ipoteca di primo grado su immobili ha la possibilità di iniziare o di continuare l'azione esecutiva nei confronti del debitore nonostante il bene pignorato rientri nel patrimonio fallimentare", spiega l'avvocato Camilla Perone Pacifico. Si tratta di una deroga rispetto alla

regola generale stabilita dagli artt. 51, 168, 188 e 201 della legge fallimentare, in forza dei quali nessuna azione esecutiva individuale può essere iniziata o proseguita se odierai cui confronti sia stata avviata l'esecuzione forzata sia dichiarato fallito, ammesso all'amministrazione controllata, assoggettato alla liquidazione coatta amministrativa o ad amministrazione straordinaria.

"Il privilegio processuale riconosciuto al credito fondiario - continua l'avvocato Camilla Perone Pacifico - è accompagnato dall'onere per la Banca di insinuarsi al passivo del

fallimento, per cui il creditore fondiario trattiene solo a titolo provvisorio le somme incassate dalla vendita esecutiva individuale, che devono essere sempre accertate in sede fallimentare, in quanto è solo in sede fallimentare che può essere risolto il conflitto tra il predetto creditore e i potenziali titolari dei crediti puriori". La norma, tuttavia, non esclude la possibilità per il Giudice Delegato, pur pendendo l'esecuzione promessa dal creditore fondiario, di fronte ad una espressa domanda del curatore di procedere alla vendita del bene e di non inserirsi nella esecuzione già in atto, di poter disporre

FOCUS

Procedura esecutiva

L'avvocato Camilla Perone Pacifico spiega che "la prosecuzione dell'azione esecutiva da parte dell'istituto di credito fondiario non comporta l'indisponibilità del bene sottoposto a tale esecuzione per la procedura fallimentare. Il conflitto non può che risolversi nel senso di privilegiare quella che presenti maggiore speditezza in termini di liquidazione del bene".

la vendita coattiva degli stessi beni. In giurisprudenza, infatti, è stato chiarito che le due procedure espropriative - conclude l'avvocato Perone Pacifico - non sono incompatibili

ed il loro concorso va risolto in base all'antiorità del provvedimento che dispone la vendita (cfr. Cass. Civ. Sez. I, 8/9/2011 n. 18436).